



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ai Rettori
Ai Direttori Generali
delle Università statali e non statali legalmente riconosciute
LORO SEDI

e p.c.

Al Presidente della CRUI
segreteria.crui@pec.it
Al Presidente del CUN
segretariatogenerale@pec.mur.gov.it
Al Presidente dell'ANVUR
anvur@pec.anvur.it
Al Direttore del CINECA
cineca@pec.cineca.it

Oggetto: Banche dati Regolamento Didattico di Ateneo (RAD) e Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) per l'accreditamento dei Corsi a.a. 2024/2025 – Decreto Direttoriale 22 novembre 2021, n. 2711 – Indicazioni operative.

In relazione all'Offerta formativa per l'anno accademico 2024/2025 – tenuto conto di quanto comunicato con nota MUR prot. n. 22940/2023 relativamente alla verifica *ex-post* e di quanto già previsto dal Decreto Direttoriale indicato in oggetto recante la definizione dei contenuti, del funzionamento e dei termini di compilazione delle banche dati RAD e SUA-CdS, ai sensi dell'art. 9, comma 2¹, del D.M. n. 1154/2021 – si forniscono indicazioni operative per l'accreditamento delle sedi e dei Corsi di Studio.

1. Termini di presentazione delle istanze di accreditamento dei Corsi di Studio di nuova istituzione e di modifica dell'Ordinamento didattico dei Corsi di Studio già accreditati.

Le proposte di nuova istituzione e accreditamento dei Corsi di Studio per l'a.a. 2024/2025 devono essere presentate sulla base delle Classi dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale definite – ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, così come modificato dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2023, n. 96 – dai relativi Decreti Ministeriali, allo stato all'esame degli organi di controllo. A tal riguardo si precisa che, nelle more della prescritta registrazione, il D.M. n. 1648 del 19.12.2023 e il D.M. n. 1649 del 19.12.2023 recanti, rispettivamente, le Classi di Laurea e di Laurea Magistrale, sono consultabili sul sito del Ministero nella sezione "Atti e normativa".

¹ "I contenuti e il funzionamento e i termini di compilazione delle banche dati di cui al presente articolo sono definiti, nel rispetto dell'art. 5, c. 3, del D.P.R. n. 76/2010, sentita l'A.N.V.U.R., con apposito Decreto Direttoriale".



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

A tal fine, tenuto conto della verifica *ex-post* 2023, le istanze di istituzione e accreditamento dei nuovi Corsi di Studio per l'a.a. 2024/2025 devono essere inserite in banca dati **entro e non oltre il 19 febbraio 2024**. Gli Atenei possono provvedere all'inserimento delle informazioni nella SUA-CdS a decorrere **dal 20 dicembre 2023**.

Le predette istanze devono essere corredate, a pena di esclusione, dalle informazioni elencate all'articolo 3, comma 1, del D.D. n. 2711/2021.

Ad integrazione di quanto disciplinato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.D. n. 2711/2021, si chiarisce che:

A) in caso di:

- presentazione di un nuovo Corso di Studio
- spostamento di un Corso di Studio già accreditato
- replica di un Corso di Studio già accreditato

in una nuova sede decentrata, è necessario indicare la **sede del Corso di Studio** e caricare, **entro il medesimo termine** del 19 febbraio 2024, nel quadro AMMINISTRAZIONE/Sedi del Corso della SUA-CdS, i **dati e i documenti necessari** alla verifica del possesso dei requisiti della nuova sede elencati nell'Allegato 1 "Modello per la redazione della richiesta di accreditamento delle sedi decentrate" alle [Linee Guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l'a.a. 2024-2025 dell'ANVUR](#). L'Agenzia procederà alla valutazione delle nuove sedi decentrate attraverso una visita *in loco*.

B) in caso di:

- presentazione di nuovo Corso di Studio
- spostamento di un Corso di Studio già accreditato²
- replica di un Corso di Studio già accreditato

in una sede decentrata preesistente³, è necessario indicare la **sede del Corso di Studio** e inserire in banca dati, **entro il medesimo termine** del 19 febbraio 2024, nel quadro AMMINISTRAZIONE/Sedi del Corso della SUA-CdS, il **parere positivo del Nucleo di Valutazione** sul rispetto dei requisiti relativi alla sostenibilità finanziaria, alla presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attività di tutorato a disposizione del Corso nella sede decentrata, secondo quanto previsto dall'Allegato 4, lett. c), del D.M. n. 289/2021 e dall'Allegato B del D.M. n. 1154/2021 nonché del possesso dei requisiti di cui agli allegati A e C (Ambito D) del predetto Decreto Ministeriale.

In relazione all'Offerta formativa che si intende attivare per l'a.a. 2024/2025 e a quella già presente e accreditata nella sede decentrata, l'ANVUR si riserva la facoltà di chiedere documentazione aggiuntiva ed eventualmente disporre una visita *in loco*.

Con riferimento all'art. 3, comma 1, lett. c), del D.D. n. 2711/2021, si precisa, che a decorrere dalla definizione dell'Offerta formativa per l'anno accademico 2024/2025, è necessario acquisire

² In caso di spostamento di Corso di Studio già accreditato, è richiesto solo il parere del NdV sul rispetto dei requisiti relativi alla sostenibilità finanziaria, alla presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attività di tutorato a disposizione del Corso nella sede decentrata, secondo quanto previsto dall'Allegato 4, lett. c), del D.M. n. 289/2021 e dall'Allegato B del D.M. n. 1154/2021.

³ Diversa da quelle di cui al D.M. n. 50/2010.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

motivato parere del Comitato Regionale di Coordinamento competente per territorio (ad esclusione dei soli Corsi di Studio integralmente a distanza⁴). Qualora si intenda proporre l'istituzione e l'accreditamento di un nuovo Corso di Studio, o la replica di un Corso di Studio già accreditato, in una Regione diversa da quella della sede legale/amministrativa di Ateneo, occorre acquisire esclusivamente il motivato parere del Comitato della Regione presso la quale il Corso è proposto. Infine, nel caso di presentazione di istanza di accreditamento di Corso di Studio di nuova istituzione interateneo, le cui attività formative saranno erogate in più Regioni, occorre acquisire il motivato parere dei Comitati Regionali di Coordinamento delle Regioni presso le quali sono ubicate le sedi didattiche.

Qualora il CUN richieda la riformulazione dell'Ordinamento o altri adeguamenti/modifiche riguardanti la struttura ordinamentale del Corso, tali rilievi sono inviati, nella banca dati RAD, all'Ateneo, che può procedere una sola volta all'eventuale riformulazione o adeguamento da trasmettere entro il **19 marzo 2024**. Nel caso di conferma del parere negativo, il Corso non può essere ripresentato per l'a.a. 2024/2025.

Entro e non oltre il 28 marzo 2024, le proposte per le quali il CUN ha espresso parere positivo devono essere integrate, a pena di esclusione, dalle ulteriori informazioni elencate all'articolo 3, comma 2, del D.D. n. 2711/2021.

Entro la stessa data (28 marzo 2024) le Università indicano anche le figure specialistiche aggiuntive previste dal D.M. n. 1154/2021 e, qualora non dispongano delle predette figure, possono adottare i relativi piani di raggiungimento che devono essere conseguiti non oltre un numero di anni corrispondenti alla durata normale del Corso. Per quanto riguarda i nominativi, si precisa che devono essere inseriti solo quelli relativi agli anni di Corso attivi (per un nuovo Corso – che parte solo con il primo anno – occorre inserire i nominativi delle figure specialistiche del primo anno, da integrare progressivamente negli anni accademici successivi). In assenza dei nominativi, dei relativi CV e del testo definitivo dell'accordo, si chiede di inserire – entro la suddetta scadenza – il piano di raggiungimento, riportando nello specifico: qualifica di ciascuna figura; anno accademico di reclutamento; bozza di accordo sulle figure specialistiche con gli Enti coinvolti (per lo specifico CdS) o accordo con l'Ordine professionale di riferimento (per lo specifico CdS).

In merito ai nuovi Corsi di area sanitaria si precisa che, – in accordo con le Linee guida ANVUR in materia di accreditamento iniziale – oltre al Documento di progettazione del Corso di studio (QUADRO D5 della SUA-CdS), deve essere inserita in banca dati anche la Relazione illustrativa sottoscritta dal Rettore e approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione. A tal fine, è disponibile in SUA-CdS un apposito quadro – “QUADRO D7”, denominato “*Ulteriore documentazione per i Corsi di Area Sanitaria*” – all'interno del quale gli Atenei possono caricare un unico documento contenente, in particolare, l'indicazione del Dipartimento di afferenza, della docenza del Corso, delle strutture, della sostenibilità economico-finanziaria e degli accordi regionali.

⁴ Tipologia d) di cui all'Allegato 4, sezione A “Corsi di studio convenzionali e a distanza”, del D.M. n. 289/2021, recante le “*Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023*”.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Entro e non oltre il 28 marzo 2024, devono essere altresì presentate, nella parte ordinamentale (RAD) della scheda SUA-CdS, le proposte di modifica degli Ordinamenti didattici dei Corsi già accreditati, sulla base delle Classi dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale di cui ai Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 recanti la “*Determinazione delle classi delle lauree universitarie*” e la “*Determinazione delle classi di laurea magistrale*”. Tenuto conto del fatto che nell’anno accademico 2025/2026 le Università sono tenute ad attuare le modifiche ai vigenti Regolamenti Didattici di Ateneo sulla base delle nuove Classi dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale di cui ai citati DD.MM. nn. 1648 e 1649 del 2023, si suggerisce di presentare, per l’a.a. 2024/2025, modifiche di ordinamento strettamente necessarie.

Entro e non oltre il 15 giugno 2024, le Università provvedono a inserire nella SUA-CdS per tutti i Corsi accreditati le informazioni riportate nell’Allegato 4 al D.D. n. 2711/2021, ad eccezione delle informazioni che si rendono disponibili dopo l’avvio dell’anno accademico le cui scadenze sono riportate nel succitato Allegato. Al riguardo si precisa che in caso di repliche di Corsi di Studio già accreditati, le schede SUA dei relativi predetti Corsi possono essere modificate/integrate esclusivamente al termine delle valutazioni di competenza dell’ANVUR.

2. Repliche dei Corsi di Studio.

Le istanze di accreditamento delle repliche di Corsi di studio già accreditati (c.d. “Corsi omologhi”) devono essere presentate **entro il termine previsto per i nuovi Corsi (19 febbraio 2024)** e, ai fini delle valutazioni dell’ANVUR, nella scheda SUA del Corso devono essere inserite, per il Corso replica, le seguenti informazioni:

- a) sede didattica, per la quale devono essere forniti i dati necessari alla valutazione della sostenibilità finanziaria, della presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attività di tutorato a disposizione del Corso nella sede decentrata;
- b) motivato parere del Co.Re.Co. competente, il cui verbale dovrà essere inserito in banca dati, così come chiarito nel paragrafo 1;
- c) parere positivo del Presidente della Regione in cui sarà attivato il Corso (per i Corsi di studio di “Medicina e Chirurgia”, “Odontoiatria e protesi dentaria” e “Medicina Veterinaria”), il cui verbale dovrà essere caricato in banca dati;
- d) parere positivo del Nucleo di Valutazione⁵, allegando il relativo verbale.

Entro e non oltre il 28 marzo 2024, tali proposte devono essere integrate, a pena di esclusione, con i seguenti dati e documenti:

- e) docenza di riferimento e/o eventuale piano di raggiungimento;
- f) documento di progettazione del Corso redatto secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida ANVUR con specifico riferimento alla nuova sede;

⁵ In caso di nuova sede decentrata, è necessario presentare il parere del NdV sul possesso dei requisiti di cui agli Allegati A e C (Ambito D) del D.M. n. 1154/2021; in caso di sede decentrata preesistente, cfr. paragrafo 1, quarto capoverso, punto B).



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- g) protocolli di intesa fra Università e Regione (esclusivamente per le repliche di Corsi di Studio delle professioni sanitarie);
- h) figure specialistiche, o relativo piano di raggiungimento, esclusivamente per i Corsi di Studio di cui al D.M. n. 1154/2021, Allegato A, lett. b), punto 3). Al riguardo si richiama quanto previsto nell'Allegato 2 al D.D. n. 2711/2021 e, altresì, quanto chiarito con nota MUR prot. n. 5152/2022 e con nota ANVUR prot. n. 955/2022.

3. Flessibilità ai sensi del D.M. n. 96/2023.

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 96/2023, i regolamenti di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, possono prevedere, per ciascun Corso di Laurea/Laurea Magistrale, negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle Classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa Classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle per le Lauree e le Lauree Magistrali almeno il 40/30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

Al riguardo si precisa – per le Lauree e le Lauree Magistrali – che negli ambiti in cui vengono introdotti settori ulteriori rispetto a quelli previsti nella Classe è necessario indicare almeno un SSD previsto nella Classe per l'ambito. I vincoli per i CFU di ciascun ambito, laddove previsti, continuano a dover essere rispettati e, ai fini del calcolo, possono essere considerati anche i SSD introdotti in flessibilità.

Con particolare riferimento alle Classi di Laurea, la riduzione del numero di CFU vincolati, relativi a settori presenti nella Classe, avviene in maniera proporzionale tra le attività di base e le attività caratterizzanti, in relazione ai valori totali previsti per le suddette attività nella tabella della Classe.

Si precisa infine che, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del D.M. n. 1154/2021, l'applicazione della flessibilità di cui al D.M. n. 96/2023 è disciplinata dai citati DD.MM. nn. 1648 e 1649 del 2023.

4. Ulteriori informazioni.

Relativamente alla possibilità di presentare un numero di nuovi Corsi superiore a quello indicato all'esito della verifica *ex-post*⁶, si precisa – ad integrazione di quanto già comunicato con nota MUR prot. n. 22940/2023 – che, nel caso in cui tali nuovi Corsi (che si intende sostituire all'equivalente numero di Corsi già accreditati da disattivare) ricevano la positiva valutazione da parte dell'ANVUR, gli stessi devono essere attivati a decorrere dall'anno accademico di accreditamento, con contestuale disattivazione di quelli già accreditati (indicati nella nota di impegno). Ciò, in quanto la procedura di accreditamento mediante disattivazione di Corsi già

⁶ Intenzione dell'Ateneo che deve essere comunicata al Ministero mediante una nota di impegno, assunto dal Rettore, alla disattivazione dell'equivalente numero di Corsi già accreditati (con puntuale indicazione degli stessi).



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

accreditati ha la finalità di andare incontro alle esigenze di progettazione della didattica e di razionalizzazione dell'Offerta formativa d'Ateneo.

Si specifica, altresì, che – ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal D.M. n. 1154/2021 – i nuovi Corsi di Studio che si intendono proporre in sostituzione devono presentare le medesime caratteristiche dei Corsi di Studio già accreditati che verranno disattivati. In particolare, qualora il Corso da disattivare sia in regola con i requisiti di docenza di cui al D.M. n. 1154/2021, anche il nuovo Corso che si intende istituire e accreditare deve essere dotato della docenza minima necessaria. Qualora, invece, il Corso che si intende disattivare presenti un piano di raggiungimento, il nuovo Corso di Studio può essere proposto con piano di raggiungimento, purché acquisisca la durata residua del piano correlato al Corso di Studio da disattivare. In tale ultimo caso, dunque, il piano di raggiungimento del nuovo Corso di Studio dovrà essere raggiunto entro i termini previsti per il piano relativo al Corso già accreditato e che si intende disattivare. Il piano di raggiungimento del nuovo Corso di Studio deve essere presentato entro la scadenza del 28 marzo 2024, ai fini delle prescritte valutazioni dell'Agenzia.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianluca Cerracchio